



PALERMO, li

POSTA E.S.A. - VIA LIBERTA', 203 - C.A.P. 90143 PALERMO
TELEGRAMMI: E.S.A. - PALERMO
TELEFONO: (091) 6200111 - FAX 6200400
E-MAIL: ssatesa@tin.it
Cod. Fisc. 8002083 082 6
Part. I.V.A.: 00760140822

REGIONE SICILIANA

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA

“BIOFABBRICA DI INSETTI UTILI IN AGRICOLTURA IN RAMACCA (CT)”

PROCEDURA APERTA

per l'acquisizione settennale di confezioni di insetti utili alla difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca (B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita dell'affidataria.

C.I.G. 8510049A96

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto contrattuale ha per oggetto l'affidamento settennale esclusivo delle attività di vendita delle confezioni di insetti utili alla difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica (B.I.U.) di Ramacca – CT - per un importo totale di progetto di € 1.180.581,50 oltre IVA.

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Durante il periodo contrattuale, la Ditta si aggiudicherà la possibilità, in via esclusiva, di acquisire in B.I.U., le seguenti confezioni per numero e qualità. Di seguito esse sono state identificate in base ai formati ipotizzati per determinare, in ultimo, la entità assoluta di ausiliari messi a disposizione per una vendita sul libero mercato a favore dell'aggiudicataria dei servizi in argomento, la quale provvederà a ritirarle alle condizioni contrattuali “*franco Biofabbrica*”.

AUSILIARI	TOTALI		
	Produzioni (n°)	Confezioni	
		Formato (n° insetti/cad)	Entità su 7 anni (n°)
Cryptolaemus montrouzieri	1.410.000	150	9.400
Anagyrus pseudococcii	5.770.000	1.000	5.770
Leptomastix dactylopii	1.270.000	750	1.693
larve di Cryptolaemus montrouzieri	80.000	100	800
larve di Chilocorus bipostulatos	90.000	50	1.800
Rhyzobius (Lindorus) lophantae	30.000	500	60
Gryon muscaeformis	2.650.000	1.000	2.650
Adalia bipunctata	140.000	80	1.750
Chrysoperla carnea	170.000	500	340
Orius laevigatus	150.000	500	300

La produzione complessiva in tabella, oggetto dell'appalto, verrà frazionata nei sette anni di contratto, consegnando annualmente dell'affidataria dei *servizi di commercializzazione* un numero



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

di confezioni per specie entomologica corrispondente ad una dotazione da cedere nel “*libero mercato*” sempre nell’anno in corso. Qualità e quantità delle confezioni verranno concordate in una antecedente fase di programmazione tra le Parti riconducibile al termine della precedente stagione commerciale, nel rispetto del valore dell’appalto annuale maggiorato della cifra al rialzo proposta dal concorrente.

Le confezioni saranno costituite da un involucro, composto da un contenitore plastico di idoneo volume, il cui interno includerà, oltre il numero degli insetti ausiliari inscatolati, anche il relativo nutrimento dispensato in quantità tali da garantire un’adeguata vita utile all’agente biologico di difesa.

La confezione sarà dotata di un’etichetta adesiva nella quale dovrà essere riportato il nome scientifico dell’ausiliare, il numero degli individui contenuti nell’involucro, gli estremi dello stabilimento di produzione, gli ingredienti della dieta di mantenimento contenuta all’interno dell’involucro, i loghi dell’Ente di Sviluppo Agricolo, della Regione siciliana e dell’Unione Europea e, se d’interesse, quello della ditta che si occuperà della commercializzazione della confezione. La restituzione tipografica di scritte, loghi, indicazioni in etichetta verrà concordata a seguito di aggiudicazione definitiva con la medesima affidataria del servizio di commercializzazione.

Il valore dell’appalto, oggetto di offerte al rialzo, è da intendersi franco Biofabbrica, luogo dove avverrà il trasferimento di proprietà della confezione dall’Ente di Sviluppo Agricolo alla ditta aggiudicataria dei *servizi di commercializzazione*.

Sarà cura, quindi, di quest’ultima l’acquisizione delle confezioni presso lo stabilimento di Ramacca (CT), il carico, la successiva logistica distributiva e quella eventualmente inversa, laddove tale azione si dovesse rendere necessaria da contestazioni che dovessero insorgere con gli utilizzatori finali.

Le prestazioni dovranno essere assicurate da concorrente qualificato nel settore che distribuisce mezzi di produzione biologici a diverso titolo, quindi anche insetti ausiliari o antagonisti, con iscrizione camerale per “attività” corrispondente o simile a quella in affidamento in rapporto all’oggetto del contratto.

Tutti i particolari dell’affidamento dei servizi sono contenuti nello schema di contratto, cui il Soggetto aggiudicatario dovrà sottostare in caso di affidamento del servizio.

In virtù di questa cessione, il Soggetto affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell’Ente, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente se non



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

preventivamente concordato in fase di pianificazione produttiva antecedente alla campagna di distribuzione dell'anno seguente.

ART. 3 – DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto contrattuale esclusivo di distribuzione delle confezioni messe a disposizione dall'Ente avrà durata di anni 7 (sette) dalla data di sottoscrizione del contratto ed è da intendersi automaticamente concluso alla scadenza, senza obbligo di comunicazione alle Parti.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Alla scadenza dell'appalto l'Impresa sarà tenuta, a richiesta dell'Amministrazione, alla prosecuzione del servizio, alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all'effettiva individuazione e subentro di altro operatore economico.

A tal fine:

- a) verrà sottoscritto un accordo di proroga che riprodurrà i medesimi patti e condizioni stabilite nel contratto originario;
- b) sarà presentata dal gestore in proroga una nuova polizza fideiussoria, o l'estensione della precedente, in grado di mantenere inalterate le garanzie per l'Amministrazione.

Dalla data di sottoscrizione del contratto il Soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 2.

Alla scadenza naturale, anticipata o prorogata dell'appalto ai sensi del successivo art. 12, l'affidatario si impegna ad assicurare l'assistenza per consentire il graduale passaggio di competenze all'Amministrazione ovvero al nuovo Soggetto e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni.

Il rapporto contrattuale cesserà in ogni caso di produrre effetti in caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione del Soggetto a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente Sviluppo Agricolo da parte sua si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi contrattuali ed a



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

fornire alla ditta un prodotto entomologico dopo averne testato in laboratorio alcuni requisiti di qualità quali: la *vitalità*, la *vita utile dell'ausiliare*, il *rapporto tra sessi*, l'*assenza di contaminazioni con altri agenti biologici di altro genere e specie*, l'*assenza di malattie o parassiti*.

Rimangono a carico dell'Ente le modalità di conservazione *post messem* e fino a consegna franco Biofabbrica del prodotto commissionato all'affidatario dei servizi di commercializzazione.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto, per l'intero periodo di affidamento, è quantificato in:

- a. € 1.180.581,50 per corrispettivi che la Ditta aggiudicataria verserà in favore dell'Amministrazione, al netto delle variazioni di offerte al rialzo;
- b. € 6.400,00 per l'assolvimento degli oneri della sicurezza non soggetti a variazioni, salvo eventuali adeguamenti necessari in fase successiva.

per un totale contrattuale di € 1.186.981,50, al netto delle variazioni al rialzo del valore determinato nel punto a).

Con riferimento al punto b), per il presente appalto si ravvisano rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 dell'importo di € 6.400,00 per i 7 anni di contratto. Si tratta dei rischi interferenziali dovuti alle operazioni di acquisizione periodica delle confezioni *franco Biofabbrica* e spostamento delle stesse su mezzo di trasporto idoneo, riconducibili quindi allo spostamento di carichi ed ai DPI (mascherine multiuso e con visiera). Tali attività di contatto e di presa in consegna delle forniture gravano in capo al Personale dell'affidataria ed il relativo importo non dovrà essere versato all'Amministrazione, ma tenuto a disposizione per fronteggiare eventuali impegni economici connessi ai rischi interferenziali del servizio prestato; naturalmente, oltre all'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza sopra determinato, l'attuazione del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) rimane a carico della Ditta aggiudicataria.

Il valore di base appaltabile di € 1.180.581,50 suddiviso per i 7 anni di bando potrà essere raggiunto con un numero di confezioni del valore medio di €/anno 168.654,50 maggiorato della percentuale al rialzo dell'offerta proposta dall'aggiudicataria e dell'IVA.

Tale valore verrà preso a riferimento nella fase di attuazione dell'anno corrente, la cui programmazione è stata celebrata tra le Parti al termine della stagione distributiva precedente, per determinare la composizione e la tempistica di consegna delle confezioni di quegli ausiliari che si



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

avrà convenienza comune a produrre e vendere: quanto precede, comunque, sempre nell'ambito dell'entità finanziaria appaltata media di €/anno 168.654,50 oltre IVA e rialzo dell'offerta.

La fase di programmazione precedente alla stagione di vendita terrà conto delle dinamiche di mercato, del prezzo a confezione di ciascun antagonista nonché della percentuale media al rialzo che scaturirà dalla gara per cui, al fine di garantire il valore medio appaltato annuo con base pari a € 168.654,50 oltre IVA, si potrà procedere a compensazioni, premialità e penalità.

Procedendo con questo metodo, l'entità numerica delle confezioni totali 2021-2027 potrebbe essere diversa da quella in questa sede pianificata ma l'entità totale del valore appaltabile non subirà variazioni sostanziali e quelle che, eventualmente, dovesse subire, verrebbero dedotte, se in diminuzione, o pagate dal Contraente nei limiti legali del valore appaltato.



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

Biofabbrica di Ramacca	
<i>Acquisizione settennale di confezioni di insetti utili alla difesa biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca (B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita dell'affidataria.</i>	
VOCE	TOTALE
PR.1 Confezioni contenenti 15.000 adulti di Aphytis melinus	
PR.2 Confezioni contenenti 150 adulti di Cryptolaemus montrouzieri	
PR.3 Confezioni contenenti 1.000 adulti di Anagyrus pseudococci	
PR.4 Confezioni contenenti 750 adulti di Leptomastix dactylopii	
PR.5 Confezioni contenenti 100 larve di Cryptolaemus montrouzieri	
PR.6 Confezioni contenenti 50 larve di Chilocorus bipostulatus	
PR.7 Confezioni contenenti 500 individui di Lindorus lophantae	
PR.8 Confezioni contenenti 1.000 individui di Gryon muscaeformis	
PR.9 Confezioni contenenti 80 individui di Adalia bipunctata	
PR.10 Confezioni contenenti 500 individui di Chrysoperla carnea	
PR.11 Confezioni contenenti 500 individui di Orius laevigatus	
A IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (imponibile in entrata)	€ 1.180.581,50
A1 - ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A VARIAZIONI	€ 6.400,00
A2 - IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO	€ 1.186.981,50
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>B1) IVA su forniture (in entrata)</i>	€ 47.223,26
<i>B2) Imprevisti, spese di pubblicazione e tecniche (in uscita)</i>	-€ 89.204,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	-€ 41.981,50
C	€ 1.145.000,00

L'aggiudicatario, nel caso in cui venga rescisso il contratto ai sensi dell'art. 12, deve rinunciare ad ogni pretesa sulle forniture relative ai periodi successivi a quelli in cui interviene lo scioglimento medesimo.



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

ART. 6 – GARANZIE RICHIESTE ALL’AFFIDATARIO

I. Polizza fideiussoria provvisoria (art. 93 D.Lgs. 50/2016).

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, le Imprese partecipanti dovranno presentare polizza fideiussoria provvisoria pari al 2% del valore presunto dell'appalto IVA esclusa.

La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di giorni 180, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento, ai sensi e alle condizioni del comma 7 dell'art.93 del D.Lgs. n. 50/16, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

La Polizza Fideiussoria provvisoria sarà svincolata in favore dei concorrenti non aggiudicatari al termine della procedura di gara, e cioè subito dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

II. Polizza Fideiussoria definitiva.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicatario dell'appalto sarà richiesta, come previsto nell'articolo 6 del contratto di gestione, idonea garanzia in forma di Polizza Fideiussoria definitiva con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, a copertura di una somma corrispondente al 10 % del valore totale dell'appalto, pari all'importo complessivo di aggiudicazione composto dalla base d'asta maggiorata dell'offerta al rialzo.

La Polizza definitiva deve rispondere alle medesime caratteristiche sopra esplicitate con riferimento a quella provvisoria, sia sotto il profilo della pronta esigibilità che per l'aspetto relativo all'autentica della sottoscrizione, ed è posta a garanzia degli impegni sottoscritti dalla Ditta nel contratto di gestione.

Ai sensi dell'art. 103 co. 3 del nuovo Codice degli Appalti, *"la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria"*.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8, l'affidatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Ente ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 12 del presente capitolato.

ART. 7 – REFERENTE, PERSONALE, OBBLIGHI E DIVIETI DELL'AFFIDATARIA

Il Soggetto aggiudicatario, conformemente a quanto indicato nei *"Requisiti generali di idoneità e speciali"*, punto 15.c.1) del bando di gara, dovrà indicare il nominativo o il gruppo di lavoro preposto alla gestione dei servizi di commercializzazione, unitamente al rapporto di lavoro ed ad altri specifici particolari di cui all'allegato 6 al bando di gara.

E' altresì consentita la sostituzione di uno o più soggetti indicati alle superiori lettere con altrettanti che abbiano caratteristiche professionali pari o superiori a quelli indicati in sede di offerta.



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

L'affidatario, fin dalla presentazione dell'offerta, designa il proprio *Responsabile commerciale per la distribuzione dei prodotti della Biofabbrica*, quale rappresentante di adeguata esperienza lavorativa e referente unico della stessa per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. Lo stesso affidatario dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata esperienza lavorativa.

Inoltre il Soggetto, nell'esecuzione del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo di eventuale documentazione in capo all'affidataria che si dovesse rendere necessaria;
- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla documentazione di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- sollevare l'Ente da eventuali danni provocati a terzi dall'espletamento delle funzioni in questa sede contrattualizzate nonché da ogni controversia che dovesse insorgere tra lo stesso Soggetto ed il personale dallo stesso messo a disposizione;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione, se del caso, eventuale documentazione relativa alla gestione del rapporto prestazionale;
- garantire la lealtà e la trasparenza dei rapporti con Soggetti terzi sia che gli stessi intrattengano rapporti con il medesimo Soggetto che se li intrattengano con l'Ente.

Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, l'aggiudicatario è tenuto a:

- assicurare la completa gestione delle prestazioni individuate nel presente capitolato;
- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Sono ancora a carico dell'affidatario:

- le responsabilità del successivo trasporto e conservazione come dell'intera logistica distributiva ed inversa;



REGIONE SICILIANA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio, ivi compresi quelli assicurativi e previdenziali di legge, quelli discendenti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- l'accettazione delle condizioni contrattuali e delle relative penalità;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio, limitatamente alle regole del presente rapporto;
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

All'affidatario è vietato:

1. utilizzare la Biofabbrica e i relativi impianti in qualunque forma diversa da quella prevista nel presente capitolato;
2. assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente
3. assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
4. stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
5. gestire visite guidate di Soggetti terzi, senza formale autorizzazione dell'Ente;
6. farsi autopromozione sui mass-media, nella qualità di partner dell'E.S.A. nel settore della produzione entomologica oggetto di appalto, senza formale autorizzazione dell'Ente.

ART. 8 – INADEMPIENZE E PENALI

L'Ente ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio *franco Biofabbrica*.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando all'affidatario 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento dell'aggiudicatario, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale.



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

Le penalità, di seguito precisate, verranno applicate secondo i prezzi di contratto⁷, nel caso in cui si concretizzino inadempienze alle prescrizioni di capitolato o nell'applicazione delle proposte contenute nell'offerta tecnica, le cui cause sono da ricondursi al dolo o a colpe ingiustificabili dell'affidatario ed in quanto tali non accettate dall'Ente.

L'omissione, anche parziale, o il non regolare espletamento del servizio, comporta l'applicazione di penalità per ogni omissione o irregolarità anche parziale contestata.

Se le prestazioni in argomento fossero implementate e, ove successivamente, intervenisse una interruzione, decorsi infruttuosamente 30 giorni consecutivi di non soddisfacimento delle prestazioni per motivazioni dipendenti dall'organizzazione dell'affidatario non accettate dall'Ente, il contratto si intenderà risolto e l'aggiudicatario sarà obbligato al risarcimento del danno.

Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza in misura giornaliera compresa tra il 3% (irregolarità parziale del servizio) ed il 10% (omissione e/o irregolarità complessiva del servizio)⁸ dell'ammontare del valore a base d'asta maggiorato della percentuale media di rialzo dell'offerta per la durata complessiva dell'appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro.

ART. 9 – PREROGATIVE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente:

- i rapporti con i Soggetti terzi che forniscono altri e diversi beni e servizi riconducibili alla gestione dell'opificio ed alla produzione degli insetti;
- la destinazione e la proprietà di quel prodotto merceologicamente analogo ma che l'E.S.A. commercializza all'infuori del presente oggetto appaltato nelle forme dallo stesso Ente decise;
- le forme di pubblicità e promozione presso gli Organi di stampa e comunicazione dello stabilimento di Ramacca, della lista entomologica ivi prodotta e del relativo processo di produzione, tralasciando all'appannaggio della Ditta quelle inerenti il settore affidato della distribuzione degli ausiliari;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;

⁷ prezzi unitari al lordo del rialzo d'asta

⁸ tra €/die 13,85 (3%) e €/die 46,18 (10%) maggiorate della percentuale media di rialzo dell'offerta



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

In particolare, la produzione che si realizzerà per effetto del presente rapporto sarà di esclusiva proprietà dell'E.S.A. fino alla consegna *franco Biofabbrica*: da quel momento la proprietà passa alla Ditta aggiudicataria che ne disporrà liberamente con autonoma ed incondizionata determinazione.

Le Parti accettano la condizione in base alla quale tutte le confezioni contenenti gli insetti prodotti nell'opificio riporteranno scritte (il nome scientifico dell'ausiliare, il numero degli individui contenuti nell'involucro, gli estremi dello stabilimento di produzione, gli ingredienti della dieta di mantenimento contenuta all'interno dell'involucro) loghi (se d'interesse, quello della ditta che si occuperà della commercializzazione) e quant'altro ricordi l'intervento pubblico che ha originato l'attività (loghi Ente di Sviluppo Agricolo, Regione siciliana e Unione Europea) ed eventuali marchi di garanzia del processo e di riconoscimento del prodotto.

La restituzione tipografica di scritte, loghi, indicazioni in etichetta verrà concordata a seguito di aggiudicazione definitiva con la medesima affidataria del servizio di commercializzazione.

ART. 10 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La Ditta aggiudicataria dell'appalto, al ritiro delle confezioni *franco Biofabbrica*, esibirà l'avvenuto versamento corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato all'Ente di Sviluppo Agricolo, intrattenuto presso Monte dei Paschi di Siena, sede Palermo, codice IBAN IT69J010300460000002380345 C.F. .80020830826 - P.I. 00760140822.

Il versamento - contraddistinto dalla causale "*servizio commercializzazione BIU, n° C.I.G.*" assegnato alla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto - sarà pari al numero delle confezioni per tipologia entomologica e per il prezzo corrispondente alla confezione stessa, che è stato preso a riferimento per comporre la base d'asta, maggiorato della percentuale media al rialzo offerta dalla ditta aggiudicataria e dell'IVA.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art.174 del d.lgs. 50/2016. La quota subappaltabile viene stabilita pari al 30%.

ART. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

Qualsiasi divergenza o contestazione che dovesse sorgere sull'interpretazione o sulla applicazione delle clausole che disciplinano la gestione dei rapporti tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione, regolati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato, sarà definita secondo le disposizioni vigenti al riguardo. Insorgendo controversie, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione darà a mezzo dei propri uffici.

Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli Art. 1453 e 1454 del C.C. in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'aggiudicatario, l'Ente si riserva, altresì, di risolvere ai sensi dell'articolo 1456 C.C., il contratto del servizio in oggetto in caso di:

- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- inosservanza delle condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto;
- di modificazione di Ragione Sociale dell'aggiudicatario, di sua liquidazione, di suo fallimento, concordato preventivo, di sua messa in stato di amministrazione controllata, di fusione con altre società o di subappalto irregolare e di esercitare tale diritto mediante formale comunicazione da notificarsi a mezzo raccomandata R.R. al domicilio legale della ditta aggiudicataria. Tale notifica interromperà di diritto e senza necessità di altre formalità gli effetti del contratto dal giorno della notifica dell'atto stesso.

Sono ritenute inosservanze contestabili ai fini della risoluzione del contratto, tra le altre:

- rifiuto di prestare servizio secondo disposizioni dell'Ente;
- inadempienze relative alla sicurezza.

In qualsiasi caso tutti gli articoli del Disciplinare devono intendersi inscindibili, hanno separatamente piena efficacia, nel caso di inadempimento e della loro violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. In caso di inosservanza, l'Ente invierà richiamo scritto motivato mediante raccomandata R.R. al domicilio legale della ditta aggiudicataria, dopo il terzo richiamo scritto per una stessa contestazione l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di rescissione del contratto l'aggiudicatario sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti all'Ente.

Quale che sia la ragione della risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà soggetto alla immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, al risarcimento dei danni



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

diretti e indiretti subiti dall'Ente e al rimborso delle spese a cui andrà incontro per provvedere al servizio, nel rimanente periodo contrattuale.

ART. 13 - PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Ente di Sviluppo Agricolo informa che i dati forniti dagli operatori economici, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della medesima Amministrazione, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento. Gli operatori economici hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II, parte I, del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 14 - SICUREZZA NELLE OPERAZIONI E RELATIVI ONERI

Il committente, in ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, precisa che è stato predisposto il Duvri poiché, valutate le attività oggetto d'appalto, sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi sono stati determinati in € 6.400,00.

Nell'offerta dell'appaltatore dovranno essere evidenziati i costi della sicurezza afferenti la propria attività. Restano, infatti, immutati gli obblighi a carico dell'impresa in merito alla sicurezza sul lavoro.

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi al Duvri ed a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo in merito alle operazioni del processo produttivo nonché adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell' Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà tenuto responsabile. Nelle operazioni procedurali all'interno delle aree di proprietà dell'Ente, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, come previsto dal D. lgs. 81/2008.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti complementari della procedura di gara si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D.Lgs. 50/2016, nonché ad ogni altra disposizione normativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato italiano.



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative al presente contratto e quelle da esso dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale e definitivo carico del Soggetto affidatario.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla esecuzione ed interpretazione del presente capitolato, sarà rimessa al preliminare giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo nominato d'accordo ovvero dal Presidente del Tribunale di Palermo.

In caso di mancato accordo la competenza per la risoluzione della controversia sarà del foro di Palermo.

Palermo li 21/12/2020

firmato
IL PRESIDENTE
(On.le Giuseppe Catania)